



**Attuazione finanziaria dell'Asse 4.  
Alcune questioni aperte:  
Iva, anticipazioni, sistemi informativi  
di Dario Cacace - INEA - Task Force Leader**



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA  
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



**il FUTURO  
nella RETE**

## **Introduzione**

Nel corso della riunione di coordinamento MiPAAF - Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 del 23 aprile 2009 sono stati affrontati, tra l'altro, alcuni temi di rilievo riguardanti l'attuazione dell'Approccio Leader:

- *ammissibilità dell'IVA;*
- *possibilità di concedere anticipazioni ai Gal;*
- *adeguatezza dei sistemi informativi.*

## **Ammissibilità dell'IVA**

Anzitutto, va sottolineato che tale questione riguarda tutti gli Assi prioritari dei PSR, con particolare riferimento alle misure che prevedono investimenti ed opere realizzati da soggetti pubblici.

E' stato ribadito che la questione è ancora oggetto di attente valutazioni che vedono coinvolti il MiPAAF, il MEF e l'AGEA.

Al momento attuale si stanno valutando alcune ipotesi: la prima propone la possibilità di creare un fondo di rotazione per coprire l'Iva a carico delle Regioni (in particolare, sulla misura 511 - Assistenza Tecnica, dei PSR) ma il Tesoro ha manifestato più di una perplessità; un'altra, in realtà, rimanda semplicemente i termini della questione: nelle more di un eventuale riconoscimento dell'Iva, gli effetti saranno retroattivi. Altre possibili soluzioni sono state già perlustrate (es: differimento, esenzione, ecc) ma giudicate non perseguibili.

Nel corso del dibattito è stata comunque sottolineata la necessità di approfondire lo studio delle possibilità offerte dal DPR 633/72.

## **Anticipazioni ai Gal**

La questione è rilevante, atteso che le disponibilità finanziarie dei Gal non consentono a questi di avviare con la necessaria serenità finanziaria le iniziative programmate. E' stato segnalato (Emilia Romagna) che i Gal selezionati - e già operativi - stanno avviando le operazioni esponendosi nei confronti del sistema creditizio, con conseguenze non indifferenti sul versante dei costi per interessi passivi (non rendicontabili, peraltro).

La questione sollevata dalle Regioni sembra tuttavia muoversi più sul campo della operatività dei Gal che non su quella possibilità di rendicontare le anticipazioni. Occorre dunque scindere i due aspetti:

- *è possibile concedere anticipazioni ai Gal?* I Regolamenti non pongono alcun esplicito divieto alla erogazione di anticipazioni ai Gal (o ad altri beneficiari). Tuttavia, è necessario che tale possibilità sia esplicitamente prevista nel Programma. Alcuni PSR già prevedono, in linea generale, l'erogazione di anticipazioni nei confronti dei GAL (es: Veneto, Campania) e tale circostanza non è stata messa in discussione dalla Commissione in sede di negoziato;
- *è possibile rendicontare le anticipazioni liquidate ai Gal?* In termini generali, il meccanismo finanziario del Feasr (assimilabile, per molti versi, a quello della sezione Garanzia del Feoga) non è articolato per distinguere tra pagamenti (che rappresentano spesa sostenuta e, dunque, certificabile) ed anticipazioni (non rendicontabili) e tale circostanza ha spinto molte Regioni a considerare inopportuna l'erogazione di

anticipazioni ai Gal. Va tuttavia segnalato che, anche a seguito di esplicite richieste espresse dall'Italia, la Commissione europea, con Regolamento (CE) 482/09 dell'8 giugno 2009, è intervenuta sul problema modificando, tra gli altri, l'articolo 38 del Regolamento (CE) 1974/06. La nuova formulazione del citato articolo è di seguito esposta:

- 1. I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20% della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.*
- 2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110% dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.*  
*Il disposto dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione non si applica al pagamento di cui al primo comma<sup>1</sup>.*

Dunque, (come, peraltro, anticipato dal rappresentante del MiPAAF nel corso dell'incontro del 23 aprile) il problema è superato, quantomeno dal punto di vista regolamentare:

- ai Gal possono essere liquidate anticipazioni;
- l'importo delle anticipazioni può essere rendicontato ai fini del riconoscimento della spesa.

Tuttavia, affinché sia possibile effettuare anticipazioni (e rendicontarle), occorre che tale ipotesi sia espressamente prevista nel PSR. Di conseguenza, le Regioni che non hanno previsto la possibilità di concedere anticipazioni ai Gal, dovranno, qualora lo ritengano opportuno, modificare in tal senso i rispettivi PSR. E' opportuno, inoltre, che detta modifica venga effettuata al più presto, profittando dell'attuale fase di revisione dei PSR prevista dal Regolamento CE 74/2009.

## **I sistemi informativi**

Le procedure attuative dei PSR prevedono un ampio ricorso ai sistemi informatizzati per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento e l'implementazione delle attività di monitoraggio.

E' stato fatto osservare che in molte regioni tali sistemi sono stati strutturati senza tener conto delle specificità connesse all'attuazione dell'Asse 4: i sistemi, difatti, sono tarati in modo da gestire i flussi informativi secondo modalità standard che non sempre prevedono la presenza di un soggetto terzo (Gal) che partecipa al processo. La situazione si complica, poi, in quelle Regioni che prevedono l'individuazione di un soggetto Capofila con funzioni di responsabilità amministrativa e che, sotto taluni aspetti, forniscono servizi, strutture, risorse umane ai Gal che rappresentano.

Su questo tema si rende necessario allineare i modelli ed i flussi informativi agli schemi procedurali che regolano i circuiti finanziari ed amministrativi tra beneficiari, Gal (ed eventuali capofila amministrativi), Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore.

---

<sup>1</sup> Il citato art. 26, par. 5, così recita: "I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente."